



Berna, 16 ottobre 2024

---

# **Ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di tra- missione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC)**

## Rapporto esplicativo

---



## **Compendio**

***Il Codice di procedura civile (CPC) rivisto, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025, permetterà di compiere atti processuali orali nei procedimenti civili mediante videoconferenza e, in via eccezionale, teleconferenza. A tale scopo sarà necessario soddisfare condizioni tecniche specifiche e precisi requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati. In caso di impiego dei sistemi di trasmissione audiovisiva, i giudici e le persone che partecipano al procedimento dovranno in particolare disporre dell'infrastruttura necessaria e rispettare determinati requisiti. Adottando adeguate misure di protezione e informando debitamente i partecipanti, si intende garantire una sufficiente protezione dei dati di tutte le persone che partecipano al procedimento.***

### **Situazione iniziale**

*Il 1° gennaio 2025 entrerà in vigore il Codice di procedura civile rivisto (nCPC), che introduce nuove regole sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili in Svizzera (art. 141a e 141b nCPC). A determinate condizioni, il giudice potrà compiere atti processuali orali (in particolare udienze, audizioni e interrogatori dei testimoni) mediante videoconferenza e, in via eccezionale, teleconferenza, oppure permettere alle persone che partecipano al procedimento di parteciparvi utilizzando detti strumenti. Sempre rispettando determinate condizioni, potrà disporre lo svolgimento di un esame testimoniale, una presentazione di perizie, un interrogatorio o una deposizione delle parti mediante strumenti audiovisivi. L'impiego di strumenti elettronici presuppone che siano rispettate determinate condizioni tecniche e garantite la protezione e la sicurezza dei dati. Per concretizzare queste disposizioni, il Consiglio federale è incaricato di disciplinare le condizioni tecniche e i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati.*

### **Contenuto del progetto**

*L'ordinanza disciplina le condizioni tecniche e i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati che permettono ai giudici di ricorrere, nei procedimenti civili, a strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva. Per eseguire videoconferenze o teleconferenze correttamente e, se possibile, senza inconvenienti, l'ordinanza definisce l'infrastruttura di cui i giudici e le persone che partecipano al procedimento devono disporre rispettivamente per compiere un atto processuale e prendervi parte utilizzando strumenti audiovisivi. L'ordinanza specifica anche le misure che il giudice può adottare, nell'ambito della direzione del processo, per garantire uno svolgimento corretto durante la videoconferenza e la teleconferenza.*

*Affinché siano garantite una sufficiente sicurezza dei dati e una loro adeguata protezione in caso di impiego di strumenti elettronici, l'ordinanza fissa determinati requisiti sia per la trasmissione del suono e dell'immagine sia per il trattamento dei dati durante e dopo la trasmissione. In particolare, il sistema impiegato va configurato in modo tale da soddisfare detti requisiti. L'ordinanza stabilisce inoltre i provvedimenti da adottare durante la preparazione e lo svolgimento dell'atto processuale per proteggere adeguatamente i dati di tutti i partecipanti. L'obiettivo è anzitutto impedire che terzi non autorizzati accedano alla videoconferenza o alla teleconferenza e possano così seguire*

*l'atto processuale. Anche la registrazione di suono e immagine deve soddisfare determinati requisiti. Infine, l'ordinanza disciplina pure le condizioni e le procedure per consentire al pubblico di accedere alla trasmissione audiovisiva. Nell'ambito della direzione del processo, tuttavia, i giudici mantengono la loro competenza e autonomia, nonché la possibilità di scegliere, nel rispetto delle garanzie procedurali generali, di impiegare strumenti elettronici o consentirne l'impiego a un partecipante. La decisione di ricorrere a mezzi elettronici o di autorizzare un partecipante a utilizzarne rientra nell'apprezzamento del giudice, fatte salve le garanzie procedurali generali.*

## Indice

<b>1</b>	<b>Situazione iniziale</b> .....	<b>5</b>
1.1	La revisione del Codice di procedura civile (CPC) .....	5
1.2	Punti fondamentali delle nuove disposizioni sull'impiego di strumenti elettronici .....	5
1.3	Necessità di un'ordinanza che concretizzi le disposizioni legali .....	7
1.4	Procedura di consultazione .....	9
<b>2</b>	<b>Punti essenziali del progetto</b> .....	<b>10</b>
2.1	La nuova normativa proposta .....	10
2.2	Compatibilità tra compiti e finanze.....	11
2.3	Attuazione .....	12
<b>3</b>	<b>Commento ai singoli articoli</b> .....	<b>12</b>
<b>4</b>	<b>Ripercussioni</b> .....	<b>23</b>
4.1	Ripercussioni per la Confederazione.....	23
4.2	Ripercussioni per i Cantoni.....	23
<b>5</b>	<b>Aspetti giuridici</b> .....	<b>23</b>
5.1	Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera .....	23
5.2	Protezione dei dati.....	24

# Rapporto esplicativo

## 1 Situazione iniziale

### 1.1 La revisione del Codice di procedura civile (CPC)

Il 17 marzo 2023 il Parlamento ha adottato la modifica del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto) in votazione finale<sup>1</sup>. Il Codice di procedura civile rivisto (nCPC) entrerà in vigore il 1° gennaio 2025<sup>2</sup>.

Con la suddetta revisione, il Parlamento ha introdotto nuove regole per l'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili in Svizzera (art. 141a e 141b nCPC). A determinate condizioni, il giudice potrà compiere atti processuali orali (in particolare udienze, audizioni e interrogatori dei testimoni) mediante videoconferenze e, in via eccezionale, teleconferenze<sup>3</sup> o permettere alle persone che partecipano al procedimento di parteciparvi mediante tali strumenti. Questa normativa è stata integrata con altre modifiche mirate allo scopo di disciplinare l'impiego di strumenti audiovisivi nell'ambito dell'assunzione delle prove. Di conseguenza, si potranno impiegare strumenti elettronici anche negli esami testimoniali, negli interrogatori e nelle deposizioni delle parti nonché nella presentazione di perizie (art. 170a, 187 cpv. 1 e 193 nCPC). Queste nuove disposizioni vanno in parte ricondotte alle norme temporanee sull'impiego di videoconferenze e teleconferenze nei procedimenti civili varate dal Consiglio federale nell'ambito delle misure basate sul diritto di necessità in seguito alla pandemia di COVID-19<sup>4</sup>.

### 1.2 Punti fondamentali delle nuove disposizioni sull'impiego di strumenti elettronici

Gli strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva possono essere impiegati in vari modi:

- *anzitutto*, in base all'articolo 141a capoverso 1, il giudice può compiere, con il consenso delle parti, l'atto processuale interamente, ossia *per tutte le persone che partecipano al procedimento*, mediante strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva. Può farlo di sua iniziativa, se le parti sono d'accordo, o su richiesta delle parti stesse. In tal caso la partecipazione al procedimento avviene mediante videoconferenza o teleconferenza da casa o da altri luoghi. Neanche i magistrati e il personale giudiziario devono necessariamente trovarsi nei locali del tribunale, ma possono compiere l'atto processuale in telelavoro, da un ufficio o da un altro luogo idoneo;
- *in secondo luogo* sono possibili, in base all'articolo 141a nCPC, *anche conferenze ibride*. In questo caso l'udienza (o un altro atto processuale) si tiene in

---

<sup>1</sup> FF 2023 786

<sup>2</sup> RU 2023 491

<sup>3</sup> L'esecuzione dell'atto processuale mediante teleconferenza (ossia senza trasmissione dell'immagine) è ammessa soltanto con il consenso dei diretti interessati e se un'urgenza particolare o altre circostanze speciali del caso specifico lo esigono (art. 141b cpv. 2 nCPC).

<sup>4</sup> Cfr. p. es. l'intervento della consigliera federale Karin Keller-Sutter, Boll. Uff. 2022 N 678. Queste disposizioni erano in vigore fino al 31 dic. 2022 (RS 272.81).

aula, ma una o più persone partecipanti al procedimento (parti, rappresentanti delle parti, testimoni, periti) si collegano online<sup>5</sup>. Alle condizioni prescritte, il giudice può permettere (art. 141a cpv. 1 nCPC) la partecipazione online su richiesta e con il consenso degli interessati oppure la può disporre nel quadro dell'assunzione delle prove. Il giudice può disporre la partecipazione online a determinate condizioni per procedere all'esame testimoniale (art. 170a nCPC), alla presentazione delle perizie (art. 187 cpv. 1 nCPC), all'interrogatorio e alla deposizione delle parti (art. 193 nCPC) mediante videoconferenza o teleconferenza.

Il luogo, la data e l'orario in cui la persona citata deve comparire o essere disponibile vanno indicati nella citazione e notificati ai partecipanti al procedimento (art. 133 lett. d nCPC). L'impiego di strumenti elettronici di cui agli articoli 141a e 141b nCPC è in linea di massima<sup>6</sup> ammesso alle seguenti *condizioni*:

- le parti coinvolte vi acconsentono e la legge non esclude l'impiego di strumenti elettronici (art. 141a cpv. 1 nCPC; p. es. tale impiego è escluso in caso di audizione dei figli, art. 298 cpv. 1<sup>bis</sup> nCPC);
- il suono e l'immagine pervengono *simultaneamente* a tutti i partecipanti all'atto processuale (art. 141b cpv. 1 lett. a nCPC); e
- i requisiti in materia di *protezione e sicurezza dei dati* sono sempre garantiti (art. 141b cpv. 1 lett. c nCPC).

Se il giudice decide di impiegare strumenti elettronici per *l'assunzione delle prove* (esame testimoniale, presentazione delle perizie, interrogatorio e deposizione delle parti), l'impiego di una videoconferenza o di una teleconferenza presuppone inoltre che preponderanti interessi pubblici o privati non vi si oppongano (art. 170a, 187 cpv. 1 e 193 nCPC). Per contro, il consenso della persona collegata non è una condizione.

Gli esami testimoniali, gli interrogatori e le deposizioni delle parti nonché le audizioni di altre persone condotti mediante videoconferenza o teleconferenza devono essere *registrati*. Gli altri atti processuali possono essere registrati a discrezione del giudice (su richiesta o d'ufficio). La registrazione è esclusa se un'udienza serve solamente per esporre liberamente l'oggetto litigioso o per tentare un'intesa tra le parti (art. 141b cpv. 1 lett. b nCPC). Alla verbalizzazione si applicano regole particolari, se le deposizioni sono registrate (art. 176a, 187 cpv. 1 e 193 nCPC). Le registrazioni sono sempre acquisite agli atti (art. 176a lett. c nCPC).

Se il CPC prevede che un atto processuale sia pubblico, quest'ultimo deve poter essere seguito dal *pubblico* anche quando si utilizzano strumenti elettronici (art. 141a cpv. 3 nCPC). Il giudice deve consentire di seguirlo in loco su richiesta, ma può permettere di farlo (senza richiesta preliminare) anche mediante strumenti elettronici.

<sup>5</sup> Cfr. TANJA DOMEJ, Videokonferenzen im Zivilprozess, in: Anwaltsrevue 11-12/2022, pag. 486 segg. (DOMEJ, Videokonferenzen), pag. 487 nota 16.

<sup>6</sup> Se la legge impone alle parti *di comparire di persona*, si applicano condizioni particolari, (p. es. nella procedura di conciliazione e nei procedimenti di diritto matrimoniale e familiare). In questo caso, l'impiego di strumenti elettronici è ammesso soltanto se preponderanti interessi pubblici o privati non vi si oppongono (art. 141a cpv. 2 nCPC). L'impiego di strumenti elettronici è escluso nell'audizione dei figli (art. 298 cpv. 1<sup>bis</sup> nCPC).

Nelle *teleconferenze e videoconferenze transfrontaliere* vanno osservate le disposizioni dello Stato interessato. Se una persona che si trova in Svizzera partecipa alla conferenza, vanno rispettate le regole svizzere sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile. Queste regole sono attualmente in fase di revisione al fine di poter interrogare o ascoltare più facilmente, mediante teleconferenza o videoconferenza, una persona che si trova in Svizzera. Il 15 marzo 2024 il Consiglio federale ha sottoposto il corrispondente disegno al Parlamento<sup>7</sup>. Secondo tale progetto la tecnica impiegata per l'audizione di una persona che si trova in Svizzera dovrà assicurare la protezione dei dati personali di tale persona da trattamenti illeciti<sup>8</sup>. Nella valutazione di questo requisito, si dovrà tener conto di alcune parti dell'OSTAC.

Gli strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili sono previsti anche dal disegno di *legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia* (D-LCEG)<sup>9</sup>, con cui si intende creare la base legale per permettere a tutte le parti coinvolte in un procedimento giudiziario di scambiare elettronicamente i dati con i giudici, i ministeri pubblici e le autorità di esecuzione delle pene mediante una piattaforma sicura<sup>10</sup>. L'articolo 5 lettera a D-LCEG prevede che la corporazione preposta all'allestimento e all'esercizio della piattaforma possa in particolare fornire anche «prestazioni e strumenti tecnici supplementari [...] per la trasmissione di suoni e immagini secondo il diritto processuale applicabile». Se per compiere un atto processuale in un procedimento civile sono forniti detti strumenti, vanno soddisfatti i requisiti posti dal CPC e dalla relativa ordinanza di esecuzione (OSTAC).

### 1.3 Necessità di un'ordinanza che concretizzi le disposizioni legali

Affinché il giudice possa compiere atti processuali mediante strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva, vanno soddisfatte determinate condizioni tecniche. I suoni e le immagini devono essere trasmessi simultaneamente nei vari luoghi. Al riguardo è in particolare necessario disporre di un sistema di trasmissione audiovisiva operativo e funzionante, inoltre i magistrati, il personale giudiziario e le altre persone che partecipano al procedimento devono disporre anche dei vari supporti tecnici necessari. Occorre pure garantire, per quanto possibile, che la videoconferenza o la teleconferenza si svolga in modo indisturbato e possa essere registrata. Pertanto, in base all'articolo 141*b* capoverso 3 nCPC il Consiglio federale è tenuto a precisare le condizioni tecniche per l'impiego di strumenti elettronici nei procedimenti civili.

Inoltre, l'impiego di strumenti elettronici comporta un rischio elevato per i dati che partecipano al procedimento; pertanto è necessario garantire sempre la sicurezza e la protezione dei dati (sia durante la conferenza sia nell'ambito della registrazione). Ai procedimenti civili non si applicano né la legge federale del 5 settembre 2020<sup>11</sup> sulla

<sup>7</sup> Cfr. il disegno elaborato in adempimento della mozione 20.4266 Procedure civili più moderne in ambito internazionale, del 20 ott. 2020, depositata dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati che incarica il Consiglio federale di modificare la dichiarazione n. 5 della Svizzera alla Convenzione dell'Aja sull'assunzione all'estero di prove in materia civile e commerciale, disponibile all'indirizzo: <https://www.ufg.admin.ch> > Economia > Progetti legislativi in corso > Procedimenti civili transfrontalieri (stato: 8 ago. 2024).

<sup>8</sup> Messaggio del 15 mar. 2024 concernente il decreto federale sull'impiego dei mezzi di comunicazione elettronici nei procedimenti civili transfrontalieri, FF 2024 792, n. 5.1.

<sup>9</sup> L'avamprogetto rientra nel progetto Justitia 4.0, con cui i tribunali della Confederazione e le autorità cantonali preposte all'esecuzione penale e giudiziaria intendono accelerare la transizione digitale del sistema giudiziario svizzero nei procedimenti penali, civili e amministrativi.

<sup>10</sup> Cfr. il messaggio del 15 feb. 2023 sulla legge concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia, FF 2023 679, cap. 4.

<sup>11</sup> RS 235.1

protezione dei dati (LPD) né le leggi cantonali sulla protezione dei dati<sup>12</sup>. In linea di massima, è solamente il diritto procedurale applicabile a definire il trattamento dei dati personali nell'ambito del procedimento e i diritti degli interessati. Tali disposizioni devono comunque garantire la protezione della personalità e dei diritti fondamentali delle persone che partecipano al procedimento ossia assicurare la stessa protezione prevista dalla LPD. In quest'ottica, il Consiglio federale deve disciplinare e concretizzare, in base all'articolo 141b capoverso 3 nCPC, oltre alle condizioni tecniche, anche i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati in caso di impiego degli strumenti elettronici.

La nuova ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) intende concretizzare tali disposizioni.

I requisiti relativi alla tecnica nonché alla protezione e alla sicurezza dei dati vanno precisati solamente a grandi linee ossia nella misura in cui serve a garantire uno svolgimento regolare e un'adeguata protezione dei dati delle persone che partecipano al procedimento durante l'esecuzione di un atto processuale mediante strumenti elettronici. La tecnica è in continua evoluzione e le misure di sicurezza diventano rapidamente obsolete; in questo senso garantire standard adeguati a livello di tecnica nonché una protezione e una sicurezza dei dati adeguate è un compito dinamico<sup>13</sup>. Pertanto, l'attuazione concreta dei requisiti va lasciata per quanto possibile ai tribunali, i quali devono avere la possibilità di aggiornare e adeguare costantemente le proprie soluzioni. Parimenti, i provvedimenti scelti possono variare all'interno dei diversi Cantoni e tribunali; questi ultimi devono dunque poter scegliere le soluzioni più adatte e in linea con le condizioni del Cantone e con la situazione al loro interno e altresì fissare in una direttiva o in un'istruzione altri approcci concreti utili nella prassi. In questo contesto possono essere d'aiuto le linee guida e le raccomandazioni dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT)<sup>14</sup> e degli incaricati cantonali della protezione dei dati<sup>15</sup>. Anche la guida alle buone prassi sull'uso del collegamento video nell'ambito della Convenzione sull'assunzione delle prove<sup>16</sup> e le linee guida della Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) sulla videoconferenza nei procedimenti giudiziari<sup>17</sup> contengono standard tecnici e relativi alla sicurezza utili per la realizzazione interna.

Le nuove disposizioni del CPC sull'impiego di strumenti elettronici non disciplinano la procedura da seguire se l'esecuzione regolare dell'atto processuale non è possibile

<sup>12</sup> Art. 2 cpv. 3 LPD; in merito all'esclusione delle leggi cantonali sulla protezione dei dati cfr. p. es. art. 4 cpv. 2 lett. c della legge del 19 feb. 1986 sulla protezione dei dati del Cantone di Berna (Datenschutzgesetz; KDSG), BSG **152.04**.

<sup>13</sup> Cfr. anche SANDRINE GIROUD/NOÉMIE RAETZO, Audience civiles par vidéoconférence, Enjeux et défis à l'horizon des modifications du CPC, in: Schweizerische Zeitschrift für Zivilprozess- und Zwangsvollstreckungsrecht ZZZ 2023, fascicolo 64, pag. 359 segg., (GIROUD/RAETZO, vidéoconférence), in particolare pag. 363 seg.

<sup>14</sup> Cfr. p. es. la scheda informativa dell'IFPDT di aprile 2020 «Misure per un impiego sicuro delle soluzioni di audio e videoconferenza» (promemoria IFPDT); disponibile all'indirizzo: <https://www.edoeb.admin.ch> > In breve > 09.04.2020 - Misure per un impiego sicuro delle soluzioni di audio e videoconferenza (stato: 8 ago. 2024).

<sup>15</sup> Cfr. p. es. il promemoria degli incaricati della protezione dei dati del Cantone di Zurigo di gennaio 2023 «Messenger und Videokonferenzsysteme», disponibile all'indirizzo: [www.datenschutz.ch/](http://www.datenschutz.ch/) > Datenschutz in öffentlichen Organen > Digitale Zusammenarbeit (stato: 8 ago. 2024).

<sup>16</sup> Guida alle buone prassi della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato – HCCH sull'uso del collegamento video nell'ambito della Convenzione dell'Aja del 18 mar. 1970 sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale (Convenzione sull'assunzione delle prove), 2020, disponibile all'indirizzo: [www.hcch.net/](http://www.hcch.net/) > Veröffentlichungen und Studien > Veröffentlichungen > Praxisleitfaden > Guide to Good Practice on the Use of Video-Link under the 1970 Evidence Convention; 2020 (stato: 8 ago. 2024).

<sup>17</sup> CEPEJ, Lignes directrices sur la vidéoconférence dans les procédures judiciaires, giugno 2021, disponibile all'indirizzo: <https://edoc.coe.int/fr/> > Droit > Efficacité de la justice > Lignes directrices sur la visioconférence dans les procédures judiciaires (stato: 8 ago. 2024).

con detti strumenti o è interrotto a causa di un guasto tecnico (p. es. problemi di connessione o di trasmissione del suono e dell'immagine). Neanche l'ordinanza specifica questo aspetto in quanto non rientra né nelle condizioni tecniche né nei requisiti posti alla protezione e alla sicurezza dei dati. La questione delle conseguenze di guasti tecnici è regolata dalle disposizioni generali del CPC e definita, nel caso specifico, dai tribunali.

#### 1.4 Procedura di consultazione

Il 14 febbraio 2024 il Consiglio federale ha aperto la procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di ordinanza, durata fino al 22 maggio 2024. In totale sono pervenuti 39 pareri (25 Cantoni, 3 partiti politici e 11 organizzazioni e altre cerchie interessate).

La maggioranza dei partecipanti (17 Cantoni, 2 partiti politici e 6 organizzazioni) ha approvato espressamente l'avamprogetto. Alcuni, tuttavia, hanno formulato le seguenti osservazioni e proposte di miglioramento per diversi articoli dell'OSTAC<sup>18</sup>.

Anzitutto, secondo diversi partecipanti, determinate disposizioni dell'OSTAC eccedono la delega di competenza dell'articolo 141*b* capoverso 3 nCPC; tale articolo, infatti, autorizza il Consiglio federale a disciplinare solamente (1) le condizioni tecniche che permettono l'impiego di una videoconferenza o di una teleconferenza, nonché i requisiti in materia di (2) protezione e (3) sicurezza dei dati, che vanno soddisfatti se il giudice decide di impiegare tali strumenti elettronici.

In secondo luogo, alcuni partecipanti hanno inoltre sottolineato che i dati personali trasmissibili mediante videoconferenza o teleconferenza nell'ambito di un procedimento civile toccano in particolar modo la personalità delle persone che vi partecipano. Pertanto, per tener conto dell'elevata protezione che tali dati necessitano, i partecipanti hanno chiesto di rafforzare determinate disposizioni dell'OSTAC.

Infine, alcuni partecipanti hanno anche lamentato il fatto che l'OSTAC non disciplini né le conseguenze procedurali, né la procedura da seguire se nel corso dell'atto processuale si verifica un guasto tecnico durante la connessione alla videoconferenza o alla teleconferenza oppure durante la trasmissione del suono e dell'immagine mediante detti strumenti.

In seguito a un'analisi delle osservazioni, il progetto ha subito delle modifiche per considerare le osservazioni (1) e (2) (v. commenti agli art. 2, 3 e 7 al cap. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**). Non si è ritenuto invece opportuno disciplinare nell'OSTAC le conseguenze in caso di interruzione di un atto processuale o di impossibilità di eseguirlo a causa di un guasto tecnico. Si tratta, infatti, di un ambito che eccede la delega di competenza dell'articolo 141*b* capoverso 3 nCPC e, pertanto, il Consiglio federale non ha competenza normativa in merito. Tale questione è regolata dalle disposizioni generali del CPC e definita, nel caso specifico, dai tribunali (v. anche n. 1.3).

---

<sup>18</sup> Cfr. il rapporto sui risultati della procedura di consultazione, n. 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3.

## 2 Punti essenziali del progetto

### 2.1 La nuova normativa proposta

L'ordinanza concretizza le nuove disposizioni del CPC sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili e disciplina le condizioni tecniche e i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati. Nell'ambito della direzione del processo, tuttavia, i giudici mantengono la loro competenza e autonomia, nonché la possibilità di scegliere, nel rispetto delle garanzie procedurali generali, di impiegare strumenti elettronici o consentirne l'impiego a un partecipante. La decisione di ricorrere a mezzi elettronici o di autorizzare un partecipante a utilizzarne rientra nell'apprezzamento del giudice, fatte salve le garanzie procedurali generali (v. anche cap. 3 in merito all'art. 2).

Affinché le videoconferenze e le teleconferenze si svolgano correttamente e possibilmente senza interruzioni, l'ordinanza definisce l'infrastruttura (in particolare i supporti tecnici) di cui i giudici e le persone che partecipano al procedimento devono disporre per rispettivamente compiere e partecipare a un atto processuale mediante strumenti elettronici. L'ordinanza concretizza anche le misure che il giudice deve adottare nell'ambito della direzione del processo per assicurare uno svolgimento corretto durante la videoconferenza o la teleconferenza. Si deve tener conto del fatto che l'impiego di strumenti elettronici può costituire un'ulteriore sfida per la comunicazione interpersonale e l'interazione tra le persone che partecipano al procedimento e il giudice. Per eseguire correttamente un atto processuale sono indispensabili strumenti tecnici adeguati, uno svolgimento regolare e un luogo tranquillo. Si tratta di preservare la serietà dell'atto processuale e di agevolare un'adeguata interazione tra le persone che partecipano al procedimento e il giudice<sup>19</sup>.

La *protezione dei dati* ha lo scopo di tutelare la sfera privata e i diritti della personalità degli interessati. Il trattamento dei dati comprende «qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la registrazione, la conservazione, l'utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l'archiviazione, la cancellazione o la distruzione di dati» (art. 5 lett. d LPD). L'articolo 6 LPD stabilisce i principi da osservare nel trattamento dei dati, quali la liceità, la buona fede, la proporzionalità, la finalità, la riconoscibilità e l'esattezza. Se uno di questi principi viene violato nel trattamento dei dati, vi è lesione della personalità delle persone interessate (art. 30 cpv. 2 lett. a LPD). Sebbene la LPD non si applichi al trattamento di dati personali e ai diritti delle persone interessate nei procedimenti giudiziari poiché tali diritti sono retti dal diritto processuale applicabile (art. 2 cpv. 3 LPD), questi principi vanno osservati ove opportuno e pertinente anche in caso di ricorso a strumenti elettronici nei procedimenti civili.

I dati trasmissibili mediante videoconferenza o, in via eccezionale, teleconferenza, sono considerati *dati personali degni di particolare protezione* ai sensi dell'articolo 5

---

<sup>19</sup> Cfr. in particolare GIROUD/RAETZO, vidéoconférence, pag. 364 seg.

lettera c LPD. Tali dati meritano pertanto una protezione specifica, visto l'impatto particolarmente forte che possono avere, per la loro natura e funzione, sulla personalità delle persone interessate.

La *sicurezza dei dati* ha lo scopo di garantire che, mediante adeguati provvedimenti tecnici e organizzativi, i dati personali siano protetti da un trattamento non autorizzato. Secondo l'articolo 5 lettera h LPD, la sicurezza dei dati è violata se «in modo accidentale o illecito, dati personali vengono persi, cancellati, distrutti, modificati oppure divulgati o resi accessibili a persone non autorizzate». I requisiti posti alla sicurezza dei dati sono concretizzati negli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del 31 agosto 2022<sup>20</sup> sulla protezione dei dati (OPDa).

Per assicurare una sufficiente sicurezza dei dati e una loro adeguata protezione durante l'impiego di strumenti elettronici, l'ordinanza deve anzitutto precisare i requisiti da soddisfare se si utilizzano sistemi di trasmissione audiovisiva. Le pertinenti disposizioni riguardano in particolare la trasmissione e il trattamento dei dati durante e dopo la trasmissione del suono e dell'immagine. Una protezione e una sicurezza dei dati adeguate e sufficienti vanno garantite non solo durante l'esecuzione dell'atto processuale, ma anche nella fase della sua preparazione nonché al momento del login e della partecipazione delle persone che partecipano al procedimento. In particolare occorre, per quanto possibile, garantire che l'accesso alla videoconferenza o alla teleconferenza sia precluso a terzi non autorizzati e che suono e immagini non siano registrati né dalle persone che partecipano al procedimento né dal pubblico. Pertanto l'ordinanza si propone di disciplinare i tratti essenziali dei provvedimenti tesi a proteggere e rendere sicuri i dati delle persone che partecipano al procedimento. Vanno inoltre definiti i requisiti e le procedure da seguire se l'accesso alla trasmissione audiovisiva va consentito al pubblico.

Se le condizioni tecniche o i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati non sono soddisfatti, l'atto processuale non può essere compiuto mediante videoconferenza o teleconferenza. Quindi il giudice respinge una richiesta corrispondente o rinuncia all'impiego di strumenti elettronici se lo aveva pianificato d'ufficio.

## **2.2 Compatibilità tra compiti e finanze**

Le disposizioni proposte possono comportare una serie di costi per i Cantoni e i tribunali che intendono impiegare strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva negli atti processuali dei procedimenti civili. In tal caso i tribunali devono creare le condizioni tecniche pertinenti e adottare i provvedimenti necessari per compiere gli atti processuali mediante videoconferenze o teleconferenze correttamente e in adempimento dei requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati. In particolare devono acquistare i sistemi di trasmissione audiovisiva, eventualmente configurarli secondo quanto prescritto dalla OSTAC, e approntare gli altri supporti tecnici necessari. Le nuove norme non comporteranno alcun costo aggiuntivo per la Confederazione.

---

<sup>20</sup> RS 235.11

## 2.3 Attuazione

La normativa proposta contiene prescrizioni e iter procedurali che i tribunali devono attuare nell'ambito dell'esecuzione del diritto federale se impiegano strumenti elettronici. Questa attuazione richiede diverse misure.

I tribunali devono esaminare e stabilire quali sistemi di trasmissione audiovisiva soddisfano i requisiti posti dalla OSTAC e possono quindi essere impiegati (una volta debitamente configurati) per videoconferenze e teleconferenze. I tribunali o i Cantoni devono acquistare l'attrezzatura tecnica necessaria; inoltre i tribunali devono eventualmente adattare i propri iter procedurali e adottare determinati provvedimenti per garantire la protezione e la sicurezza dei dati. Se i Cantoni specificano (p. es. in elenchi) i sistemi di trasmissione audiovisiva che rispettano i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati (v. cap. 3 in merito all'art. 3), potrebbe essere necessaria una pertinente legislazione cantonale di attuazione. Lo stesso vale nel caso in cui intendano acquistare e mettere a disposizione degli utenti determinati sistemi, propri o forniti da terzi, dopo averli se necessario configurati secondo quanto previsto dalla OSTAC e in particolare secondo i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati di cui all'articolo 3 OSTAC. Alcuni di questi requisiti sono stati rafforzati per tenere conto dei pareri espressi da diversi partecipanti durante la consultazione (v. n. 1.4 e cap. 3 in merito all'art. 3 OSTAC).

## 3 Commento ai singoli articoli

### *Ingresso*

L'ingresso rimanda all'articolo 141*b* capoverso 3 nCPC, secondo cui il Consiglio federale disciplina le condizioni tecniche e i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati, se in un procedimento civile sono compiuti atti processuali orali mediante strumenti di trasmissione audiovisiva.

### *Art. 1 Oggetto*

Dal punto di vista territoriale, l'OSTAC si applica ai casi portati davanti ai tribunali svizzeri, a prescindere dal fatto che la loro competenza sia basata sul diritto interno o sui trattati internazionali. Tuttavia, le videoconferenze o teleconferenze con persone all'estero devono rispettare le regole dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile<sup>21</sup>.

L'*articolo 1* definisce l'oggetto dell'ordinanza la quale stabilisce le condizioni tecniche per compiere atti processuali orali mediante strumenti di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili e i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati in caso di impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva. Detti requisiti sono applicati sia alla trasmissione e al trattamento dei dati durante e dopo l'atto processuale, sia alle

---

<sup>21</sup> Cfr. il messaggio del 26 feb. 2020 concernente la modifica del Codice di diritto processuale civile svizzero (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), FF 2020 2407, 2458. Le Linee direttive dell'Ufficio federale di giustizia sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile possono essere consultate all'indirizzo [www.rhf.admin.ch](http://www.rhf.admin.ch) > IT > Diritto civile > Direttive e promemoria (stato: 8 ago. 2024).

misure adottate in fase di preparazione ed esecuzione dell'atto processuale nonché in caso di registrazione di suono e immagine.

L'ordinanza si applica a tutti gli atti processuali nei quali è ora possibile impiegare videoconferenze e teleconferenze in base al CPC rivisto. Si tratta esclusivamente di atti processuali orali, ossia anzitutto le udienze, ma anche di tutti gli altri atti disposti dal giudice nell'ambito di un procedimento civile a condizione che possano essere compiuti oralmente (p.es. audizioni ed esami testimoniali). L'ordinanza non si applica agli atti processuali scritti come la presentazione di documenti legali. Gli strumenti elettronici possono essere impiegati per compiere integralmente l'atto processuale, ossia tutte le persone che partecipano al procedimento seguono l'atto online, oppure per permettere o disporre la partecipazione online di una delle parti, mentre le altre seguono l'atto processuale in loco, di regola presso l'aula del tribunale (v. n. 1.2).

Se il giudice impiega strumenti elettronici, può consentire anche al pubblico di seguire l'atto processuale, ossia la trasmissione audiovisiva, mediante tali strumenti (cfr. art. 141a cpv. 3 nCPC e art. 8 OSTAC).

## *Art. 2 Infrastruttura*

L'*articolo 2* concretizza, in modo non esaustivo, l'attrezzatura tecnica ossia l'infrastruttura di cui il giudice e le persone che partecipano al procedimento devono disporre per poter compiere correttamente o partecipare a un atto processuale mediante strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva.

Secondo il *capoverso 1*, l'infrastruttura necessaria per l'impiego degli strumenti elettronici comprende in particolare un hardware e un software adeguati. Sono necessari un sistema di trasmissione audiovisiva operativo (installato e funzionante), un computer adeguato (o uno smartphone), un navigatore web, altoparlanti o auricolari, un microfono e una webcam. Inoltre, il giudice e i partecipanti al procedimento devono disporre di un collegamento Internet di qualità sufficiente a consentire un'esecuzione ineccepibile dell'atto processuale mediante strumenti elettronici<sup>22</sup>, nonché di un locale per eseguirlo o prendervi parte. Per considerare i pareri espressi durante la consultazione non sono state integrate le disposizioni che menzionavano espressamente questi punti nel progetto di ordinanza posto in consultazione. Dette disposizioni disciplinavano infatti questioni ovvie e si è cercato di valutare se rientrassero nella delega di competenza (v. anche n. 1.4 e il rapporto sui risultati della procedura di consultazione ai n. 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4).

Il *capoverso 2* prevede un ulteriore requisito tecnico dell'infrastruttura: le persone che partecipano al procedimento e i giudici devono avere la possibilità di presentarsi reciprocamente i documenti (p. es. estratti degli atti o elementi di prova). Il sistema di trasmissione audiovisiva potrebbe già prevedere questa opzione in quanto già oggi è piuttosto diffusa.

---

<sup>22</sup> In merito alla qualità del collegamento Internet, si rimanda alle raccomandazioni degli incaricati della protezione dei dati e agli standard internazionali (cfr. p. es. la guida alle buone prassi della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato [nota 16] o le linee guida della CEPEJ sulla video-conferenza nei procedimenti giudiziari [nota 17]).

Il *capoverso 3* descrive altri requisiti che l'infrastruttura a disposizione dei giudici deve soddisfare in determinate situazioni:

- in primo luogo si applicano altri requisiti se l'atto processuale si svolge nell'aula del tribunale ma è prevista la partecipazione mediante videoconferenza o teleconferenza di una persona che partecipa al procedimento (*lett. a*): la persona collegata, i magistrati e le altre persone che partecipano al procedimento devono essere in grado di sentirsi ed eventualmente vedersi a vicenda. Oltre a una sala adeguata, potrebbe essere necessario anche uno schermo di grandi dimensioni con un sistema audio appropriato;
- in secondo luogo, se il previsto atto processuale è pubblico e alcune persone si sono iscritte per potervi assistere, è necessario disporre di una sala adeguata provvista dell'attrezzatura tecnica richiesta (schermo, sistema audio, ecc.; *lett. b*). Il pubblico deve poter seguire in condizioni adeguate l'atto processuale (art. 141a cpv. 3 nCPC). In particolare, il giudice deve essere in grado di garantire che il suono e l'immagine dell'atto processuale pervengano simultaneamente al pubblico in modo comprensibile e visibile (cfr. art. 9 cpv. 2 lett. a e b).

In linea di massima, i giudici non sono tenuti a compiere atti processuali mediante sistemi di trasmissione audiovisiva (cfr. art. 141a nCPC: «Il giudice può [...]»). Spetta al giudice decidere (nel rispetto delle garanzie procedurali generali) se impiegare strumenti elettronici o consentirne l'impiego, anche se ciò è richiesto dalle parti. Tuttavia, alla luce delle esperienze maturate durante la pandemia da COVID e degli sviluppi tecnologici nonché nell'ottica di consentire l'accesso alla giustizia e rendere più efficienti le procedure, si raccomanda ai tribunali di predisporre questo tipo di infrastruttura e di essere aperti all'impiego degli strumenti elettronici.

### *Art. 3 Sistemi di trasmissione audiovisiva*

L'*articolo 3* disciplina i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati da soddisfare in caso di impiego di sistemi di trasmissione audiovisiva. Questi sistemi comprendono i sistemi che permettono di scambiare elettronicamente informazioni tra più persone mediante la trasmissione audiovisiva. Sono impiegati per compiere atti processuali mediante videoconferenze o teleconferenze oppure per collegare singole persone.

Il *capoverso 1* disciplina i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati posti alla trasmissione dei dati stessi:

- *in primo luogo* si deve garantire che i server impiegati per la trasmissione audiovisiva e utilizzati dai partecipanti e dagli operatori del sistema si trovino in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea (*lett. a*). Questo requisito limita

la scelta dei possibili fornitori, tuttavia permette di garantire il rispetto delle prescrizioni della LPD e del regolamento (UE) 2016/679<sup>23</sup> (al quale la LPD è stata adeguata<sup>24</sup>) in materia di trattamento e protezione dei dati.

Per considerare i pareri espressi durante la consultazione, sono stati rafforzati i requisiti relativi al luogo di situazione dei server (v. anche n. 1.4 e il rapporto sui risultati della procedura di consultazione, n. 4.3.2); l'articolo 3 capoverso 1 lettera a posto in consultazione prevedeva, infatti, che i server utilizzati per la trasmissione di dati mediante videoconferenza o teleconferenza potessero essere situati in Svizzera o in uno Stato estero la cui legislazione garantisse una protezione adeguata dei dati ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 LPD. La decisione sull'adeguatezza del livello di protezione dei dati spettava al Consiglio federale e doveva essere periodicamente rinnovata, senza dover tuttavia rispettare alcun termine di legge (cfr. art. 8 cpv. 4 OPDa). D'ora in poi sarà ancora consentito che i server utilizzati per la trasmissione dei dati personali si trovino in uno Stato estero, che dovrà tuttavia essere uno Stato membro dell'Unione europea e rientrerà quindi nell'ambito di applicazione territoriale del regolamento (UE) 2016/679 (cfr. art. 3 di tale regolamento), il quale presenta un livello di protezione e di sicurezza dei dati simile a quello della LPD. Il Consiglio federale non dovrà quindi più esaminare la legislazione dello Stato estero per verificare se i dati personali sono sufficientemente protetti;

- *in secondo luogo*, il suono e l'immagine devono essere *trasmessi in modo cifrato* quando si impiega il sistema o in caso di videoconferenza o teleconferenza (*lett. b*). I canali per le videoconferenze e le teleconferenze devono sempre essere cifrati al fine di proteggere i dati personali delle persone che partecipano al procedimento. L'ordinanza prevede che la trasmissione sia cifrata dall'inizio alla fine (*end-to-end*), il metodo attualmente più sicuro<sup>25</sup>; si è quindi tenuto conto dei pareri espressi durante la consultazione che, vista la sensibilità dei dati trasmessi, chiedevano il rafforzamento dei requisiti crittografici (v. anche n. 1.4 e il rapporto sui risultati della consultazione, n. 4.3.3);
- *in terzo luogo* i tribunali devono garantire che il livello di sicurezza del sistema che utilizzano per la trasmissione sia aggiornato e che le lacune critiche riscontrate siano state colmate (*lett. c*). Questa prescrizione corrisponde ai requisiti posti alla sicurezza del sistema secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera f OPDa. Tutte le componenti del software utilizzate vanno regolarmente controllate per verificare eventuali vulnerabilità della sicurezza e aggiornate (gestione delle patch). Altrettanto fondamentale è eseguire subito gli aggiornamenti disponibili. La sicurezza del sistema implica anche la sensibilizzazione degli utenti rispetto a determinate pratiche come l'utilizzo di password più sicure;
- *in quarto luogo* il giudice deve assicurarsi che il sistema impiegato sia configurato in modo tale che solo lui abbia la possibilità di registrare e trasmettere

<sup>23</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 apr. 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GU L 119 del 4 mag. 2016, pag. 1.

<sup>24</sup> Messaggio del 15 set. 2017 concernente la legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati, FF 2017 5939, 5953.

<sup>25</sup> Cfr. scheda informativa dell'IFPDT «Misure per un impiego sicuro delle soluzioni di audio e videoconferenza» (nota 14), pag. 3.

(in particolare in Internet) la videoconferenza o la teleconferenza (*lett. d*). Le persone che partecipano al procedimento e il pubblico non devono avere accesso a queste funzioni. Pertanto il giudice adotta le necessarie misure tecniche e organizzative (eventualmente mediante accordi contrattuali con il fornitore privato) affinché il sistema di trasmissione audiovisiva permetta solo a lui di compiere queste operazioni.

Per la trasmissione audiovisiva possono essere impiegati *sistemi di due tipi*: anzitutto è possibile scegliere sistemi che i Cantoni gestiscono direttamente sui propri server web con una corrispondente licenza per il software (le cosiddette soluzioni interne). Oppure è anche possibile impiegare sistemi gestiti da fornitori privati e messi a disposizione una o più volte. Dopo essere stati configurati conformemente alle prescrizioni della OSTAC, detti sistemi possono essere impiegati dai tribunali o, se la legislazione cantonale lo consente, anche dai Cantoni. Nel caso di sistemi di trasmissione audiovisiva di fornitori privati vanno soddisfatti, secondo il *capoverso 2*, ulteriori requisiti:

- anzitutto, i fornitori dei sistemi devono avere sede o domicilio in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea. In questo modo vi è la certezza che siano rispettati i requisiti legali in materia di protezione dei dati previsti dalla LPD e dal regolamento (UE) 2016/679 durante il trattamento (in particolare in merito all'inoltro dei dati a terzi). Questa condizione è importante perché i fornitori accedono ai dati (di solito comprese le registrazioni) e li memorizzano temporaneamente nei loro server finché il giudice non li ha salvati (*lett. b*). Pertanto, per considerare i pareri espressi durante la consultazione, sono stati rafforzati anche i requisiti in merito al luogo di domicilio o alla sede dei fornitori privati autorizzati a fornire sistemi o server di trasmissione audiovisiva (v. anche n. 1.4 e il rapporto sui risultati della procedura di consultazione n. 4.3.6) previsti nel progetto posto in consultazione (v. commento dell'art. 3 cpv. 1 *lett. a*). Al contrario, si è rinunciato ad autorizzare esclusivamente i fornitori privati con sede o domicilio in Svizzera a fornire sistemi o server di trasmissione audiovisiva<sup>26</sup>. Infatti, sebbene un fornitore sia domiciliato o residente in Svizzera e utilizzi server situati in Svizzera, è impossibile escludere che abbia contatti con uno Stato estero (p. es. una società con sede in uno Stato estero che detiene in tutto o in parte il fornitore privato);
- in particolare, finché i dati sono memorizzati presso i fornitori, questi ultimi devono proteggerli da consultazioni, modifiche, memorizzazioni, cancellazioni e registrazioni non autorizzate (*lett. a*). Questo requisito corrisponde all'articolo 3 capoverso 2 lettera b OPDa e disciplina (almeno in parte) il cosiddetto controllo di memoria. Di conseguenza si deve anzitutto configurare il sistema di trasmissione audiovisiva in modo tale che le persone non autorizzate non possano accedere alla memoria. In questo caso può essere necessario concludere accordi contrattuali con il fornitore. Le misure possibili includono ad esempio la definizione di autorizzazioni di accesso differenziate e la registrazione automatica degli accessi<sup>27</sup>;

<sup>26</sup> Cfr. il rapporto sui risultati della procedura di consultazione, n. 4.3.6.

<sup>27</sup> Cfr. il rapporto esplicativo del DFGP del 31 ago. 2022 concernente l'OPDa, pag. 24.

- infine, i fornitori devono garantire che non conserveranno i dati più a lungo del necessario e non li trasmetteranno a terzi (*lett. b e c*). I dati (in particolare metadati e registrazioni) sono salvati allo scopo di essere trasmessi al giudice. Non appena quest'ultimo li ha ricevuti, il fornitore li cancella dai suoi sistemi. Per ridurre al minimo il rischio di perdita di dati durante la trasmissione, il fornitore li cancella solamente dopo aver ricevuto la conferma della loro ricezione da parte del giudice. Alcuni fornitori prevedono, nelle loro direttive in materia di protezione dei dati, l'inoltro dei dati personali a terzi, la raccolta di metadati (durata e ubicazione della riunione nonché identificativo e numero dei partecipanti) oppure il loro trattamento per scopi propri e/o la loro messa a disposizione di terzi. Per questa ragione il giudice deve esaminare con attenzione dette direttive ed eventualmente escludere mediante un accordo la raccolta, il trattamento e l'inoltro dei dati<sup>28</sup>. Sono fatti salvi gli obblighi legali di conservazione dei dati come ad esempio quelli disciplinati dalla legge federale del 18 marzo 2016<sup>29</sup> sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (cfr. in particolare gli art. 26 cpv. 5 e 27 cpv. 3 di quest'ultima).

Se i requisiti di cui all'articolo 3 sono soddisfatti, si può garantire una videoconferenza o una teleconferenza conforme alla protezione e alla sicurezza dei dati.

Per sostenere i tribunali nell'esame e nella scelta dei sistemi, i Cantoni possono compilare elenchi con sistemi di trasmissione audiovisiva che soddisfano i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2; tali sistemi potranno quindi essere impiegati dai tribunali (*cpv. 3*). Secondo la maggioranza dei partecipanti alla consultazione gli elenchi dei sistemi che soddisfano i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 dovrebbero rimanere una possibilità e non diventare un obbligo<sup>30</sup>. Elenchi di questo tipo potrebbero imporsi per ragioni di uniformità o di scarse risorse dei tribunali; a questi ultimi resta comunque la possibilità di impiegare anche altri sistemi che soddisfano i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2. I Cantoni possono eventualmente proporre anche sistemi propri o configurare i sistemi di fornitori privati affinché soddisfino i requisiti. Ciascun Cantone può redigere un elenco proprio ma sono pensabili anche elenchi intercantonali. I Cantoni dovrebbero comunque riesaminare regolarmente i vari servizi e prodotti, soprattutto in caso di aggiornamenti, e, se i requisiti non fossero più soddisfatti, stralciare il prodotto dall'elenco ed eventualmente aggiungere nuovi sistemi. La tenuta di simili elenchi potrebbe essere sottoposta a una legislazione attuativa cantonale che ne regoli le competenze.

Nell'esame e nella scelta dei sistemi di trasmissione audiovisiva possono essere coinvolti gli incaricati cantonali della protezione dei dati che, in alcuni casi, hanno già compilato raccomandazioni sull'impiego di videoconferenze e teleconferenze<sup>31</sup>. Pure la Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato ha redatto una guida pratica<sup>32</sup>, mentre la CEPEJ ha pubblicato linee guida<sup>33</sup> con aspetti tecnici e legati alla sicurezza. Anche questi documenti possono risultare utili in determinate circostanze.

---

<sup>28</sup> Secondo la scheda informativa dell'IFPDT (nota 14), pag. 2.

<sup>29</sup> RS 780.1

<sup>30</sup> Cfr. rapporto sui risultati della procedura di consultazione, n. 4.3.7.

<sup>31</sup> Cfr. p. es. il promemoria degli incaricati della protezione dei dati del Cantone di Zurigo (nota 15).

<sup>32</sup> Cfr. nota 16

<sup>33</sup> Cfr. nota 17

#### *Art. 4 Login e partecipazione*

Solamente chi effettua il login nel sistema di trasmissione audiovisiva può partecipare alla videoconferenza o teleconferenza; in questo modo è possibile identificare i partecipanti. L'*articolo 4* disciplina le condizioni che i partecipanti devono soddisfare per effettuare il login e partecipare alla videoconferenza o teleconferenza.

Il *capoverso 1* stabilisce che chiunque partecipi online debba effettuare individualmente il login nel sistema di trasmissione audiovisiva e partecipare con i propri ausili tecnici. Il *capoverso 2* prevede un'eccezione per le parti e i loro rappresentanti legali, che possono effettuare il login congiuntamente e partecipare all'atto processuale insieme mediante un *hardware in comune*.

Questi requisiti consentono al giudice di identificare i partecipanti e di controllare attraverso i dati di login di chi segue l'atto processuale. In questo modo è più semplice per lui accertare se l'atto processuale è seguito solo da persone autorizzate come prescritto dall'articolo 5 capoverso 1.

#### *Art. 5 Esecuzione dell'atto processuale*

Durante la videoconferenza o teleconferenza vanno osservate determinate condizioni per una sicurezza e una protezione dei dati adeguate.

Il giudice deve in particolare garantire che nessuna persona non autorizzata segua o addirittura registri l'atto processuale oppure abbia accesso ai relativi dati. Di conseguenza, le persone che partecipano al procedimento vanno anzitutto avvertite per tempo che terzi non autorizzati non possono seguire l'atto processuale (art. 7 cpv. 1 lett. b). Inoltre il giudice deve adottare, soprattutto all'inizio e durante l'atto processuale, tutte le altre misure appropriate per garantire che solamente le persone autorizzate per legge (le persone che partecipano al procedimento ed ev. il pubblico) seguano l'atto processuale (*cpv. 1*). L'ordinanza indica alcuni dei provvedimenti che il giudice adotta in questi casi: soprattutto i requisiti che devono adempiere le applicazioni di trasmissione audiovisiva (art. 3) come anche il login individuale (art. 4) hanno lo scopo di proteggere dall'accesso non autorizzato di terzi e di semplificare il relativo controllo. Il giudice può inoltre adottare altre misure a sua discrezione. L'importante è che il giudice possa identificare le persone collegate e ispezionare l'ambiente nel quale si trovano. Si potrebbe ad esempio chiedere ai partecipanti di installare una telecamera supplementare che mostri interamente la stanza in cui si trovano. Inoltre, il giudice dovrebbe periodicamente verificare chi sta seguendo la conferenza. Se rileva la presenza di persone sconosciute, deve reagire di conseguenza. Inoltre potrebbe inviare i dati di accesso individuali (p. es. numero identificativo e password) separatamente o bloccare l'accesso alla conferenza non appena tutti i partecipanti sono collegati. Quest'ultima misura impedisce che i partecipanti della riunione successiva possano connettersi e seguire l'atto processuale precedente. In ogni caso il giudice è libero di negare la partecipazione mediante videoconferenza o teleconferenza se teme che terzi non autorizzati vi possano accedere.

Nell'ambito della direzione del processo secondo l'articolo 124 CPC, il giudice deve intervenire se le istruzioni che ha impartito vengono violate, al fine di garantire uno

svolgimento corretto dell'atto processuale mediante videoconferenza o teleconferenza. In base all'articolo 128 capoversi 1 e 2 CPC ha infatti la possibilità di punire con l'ammonimento o la multa disciplinare chiunque offende le convenienze o turba l'andamento della causa e ordinarne l'allontanamento dall'udienza. Il giudice è tenuto anche a interrompere la videoconferenza o teleconferenza se non è più possibile una corretta esecuzione dell'atto processuale.

Per evitare che si influenzino a vicenda, può esigere che determinate persone non si trovino nello stesso luogo (*cpv.* 2). Trovandosi nella stessa stanza con un terzo, una persona che partecipa al procedimento potrebbe infatti subirne la diretta influenza. La presenza di terzi è particolarmente problematica e vietata se il giudice e le altre parti ne sono all'oscuro. I terzi che intendono partecipare online all'atto processuale devono previamente iscriversi (art. 8 *cpv.* 1).

### *Art. 6 Regole di comportamento*

Anche l'articolo 6, come il precedente, ha per oggetto la protezione e la sicurezza dei dati e vieta esplicitamente alle persone che partecipano al procedimento e agli altri partecipanti sia di permettere a terzi non autorizzati di seguire l'atto processuale sia di registrare suono e immagine. Per *altri partecipanti* si intende chi, senza essere coinvolto nel procedimento, segue un atto processuale pubblico in base agli articoli 54 CPC e 141a capoverso 3 nCPC.

Il divieto di permettere a chi non è autorizzato di seguire l'atto processuale rientra nella protezione della personalità delle persone autorizzate a partecipare al procedimento e proibisce agli altri partecipanti di rendere pubblici i dati di accesso, di inoltrarli a terzi non autorizzati oppure di permettere a questi ultimi di seguire l'atto processuale in altro modo. In particolare, chi partecipa online a un atto processuale, ad esempio dall'ufficio, non può farlo se altre persone sono presenti nella stanza e possono seguire l'atto processuale.

Solamente il giudice è autorizzato, se non addirittura tenuto per legge (art. 141b *cpv.* 1 lett. b nCPC), a registrare l'atto processuale. Anche in questo caso il divieto per gli altri partecipanti di registrare rientra nella protezione della personalità delle persone che partecipano al procedimento. Inoltre, alcune legislazioni cantonali<sup>34</sup> vietano riprese audio o visive all'interno degli edifici giudiziari. Una simile norma può eventualmente essere estesa anche alla registrazione di una trasmissione elettronica audiovisiva. Se qualcuno effettua registrazioni non autorizzate può essere punito dal giudice con un ammonimento o eventualmente con una multa disciplinare (cfr. art. 128 *cpv.* 1 e 2 CPC). La registrazione non autorizzata può essere punita anche ai sensi degli articoli 179<sup>bis</sup> e 179<sup>ter</sup> del Codice penale<sup>35</sup> (CP).

Nell'ambito delle informazioni che fornisce ai sensi dell'articolo 7, il giudice ricorda le regole di comportamento menzionate all'articolo 6 (art. 7 *cpv.* 1 lett. b) alle persone che seguono l'atto processuale mediante strumenti elettronici. Oltre alle citate possibilità di sanzionare le violazioni, il giudice può comunicare le regole di comportamento sotto

<sup>34</sup> Cfr. p. es. per il Cantone di Zurigo § 132 della legge cantonale del 10 mag 2010 sull'organizzazione dei tribunali e delle autorità nel processo civile e penale (Gesetz über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess; GOG, OS 211.1).

<sup>35</sup> RS 311.0

forma di decisione precisando che il non rispetto dei citati divieti è punito con la multa conformemente all'articolo 292 CP in caso di infrazione.

#### *Art. 7 Informazioni all'attenzione dei partecipanti*

L'*articolo 7* disciplina le misure preparatorie che il giudice deve adottare per compiere un atto processuale concreto mediante la trasmissione audiovisiva o per collegare una persona che partecipa al procedimento mediante detti strumenti. Il giudice deve notificare per tempo, prima dell'atto processuale, alle persone che vi partecipano online determinati dati e le informazioni relative ai requisiti da soddisfare. I destinatari possono essere le parti e i rispettivi rappresentanti legali, ma anche i testimoni o i periti se partecipano all'atto processuale mediante videoconferenza o teleconferenza.

Secondo il capoverso 1, il giudice deve fornire alle persone che partecipano a un atto processuale mediante strumenti elettronici tutte le informazioni necessarie che consentono loro di prendere parte al procedimento (p. es. i dati di accesso per partecipare alla videoconferenza o alla teleconferenza, le informazioni concernenti l'infrastruttura di cui devono disporre). In seguito ai pareri espressi durante la consultazione, il capoverso 1 dell'articolo 7 ha subito delle modifiche e alcune disposizioni sono state stralciate (v. anche n. 1.4 e il rapporto sui risultati della procedura di consultazione, n. 4.5.1 e 4.5.2).

Inoltre, il giudice è tenuto a:

- informare le persone che partecipano online se e in che misura l'atto processuale sarà registrato (*lett. a*). Questa disposizione è intesa a garantire il principio giuridico della trasparenza ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati. Chi rilascia una dichiarazione deve sapere se e in che misura sarà registrato e se le registrazioni saranno messe agli atti;
- avvertire i partecipanti online che è loro vietato comunicare a terzi non autorizzati i dati di accesso (e renderli pubblici) come anche permettere loro di seguire in altro modo l'atto processuale. Inoltre, rende attenti i partecipanti in merito al divieto di registrazione (*lett. b*).

Le informazioni di cui al capoverso 1 possono essere notificate dal giudice, insieme al luogo, alla data e all'ora in cui si terrà l'atto processuale (art. 133 lett. d nCPC), direttamente nella citazione all'atto stesso oppure mediante lettera separata. È fondamentale che le informazioni siano fornite con sufficiente anticipo affinché i partecipanti possano organizzarsi ed eventualmente procurarsi gli strumenti necessari. Se invece il giudice *dispone* l'impiego di strumenti elettronici, le informazioni devono essere fornite *al più tardi con la citazione (cpv. 2)*. Il giudice può disporre l'impiego di strumenti elettronici per procedere a esami testimoniali o all'esposizione di perizie oppure per raccogliere interrogatori e deposizioni delle parti (v. n. 1.2).

Nell'ambito della direzione del processo secondo l'articolo 124 CPC, il giudice può effettuare un test, con coloro che vogliono o devono parteciparvi online, prima dell'esecuzione dell'atto processuale per accertarsi che la trasmissione audiovisiva funzioni. Se la legislazione cantonale lo consente, nel caso in cui un partecipante non abbia i necessari strumenti tecnici, i tribunali possono anche metterli a disposizione presso

un ufficio oppure darli in prestito. Questo sarebbe utile in particolare se non è ragionevolmente esigibile che l'interessato si procuri gli strumenti necessari pur essendo opportuno compiere l'atto processuale mediante tali strumenti (ad esempio per motivi di efficienza).

#### *Art. 8 Iscrizione a un atto processuale pubblico*

Il principio di pubblicità va rispettato anche in caso di videoconferenze o teleconferenze: se un atto processuale orale è compiuto mediante strumenti elettronici, il pubblico (ossia giornalisti, parenti delle parti e altri interessati) deve comunque poterlo seguire, a condizione che l'udienza sia pubblica (sono quindi escluse le procedure di conciliazione e quelle del diritto di famiglia) e che, nel caso specifico, non sia escluso in base all'articolo 54 capoverso 3 CPC (art. 141a cpv. 3 nCPC).

L'articolo 141a capoverso 3 nCPC disciplina l'accesso del pubblico a una videoconferenza o teleconferenza impiegata nell'esecuzione dell'atto processuale. Negli altri casi la pubblicità del procedimento è retta dall'articolo 54 CPC. Il giudice può concedere l'accesso alla trasmissione audiovisiva in due modi: può permettere che la videoconferenza o la teleconferenza sia seguita presso il tribunale (p. es. in un'aula del tribunale provvista di uno schermo). Oppure può permettere a terzi di seguire l'atto processuale al di fuori dell'aula del tribunale collegandosi, mediante strumenti elettronici, alla videoconferenza o alla teleconferenza.

Secondo il *capoverso 1*, chi intende seguire una videoconferenza o una teleconferenza al di fuori dell'aula del tribunale deve previamente iscriversi; Il giudice deve ricevere l'iscrizione almeno tre giorni lavorativi prima dell'esecuzione dell'atto processuale, affinché possa adottare tutti i provvedimenti del caso (cfr. art. 9).

Al più tardi un giorno lavorativo prima dell'atto processuale, il giudice notifica alle persone iscritte secondo il *capoverso 2* le indicazioni necessarie per seguire l'atto stesso. Nel caso della partecipazione online, si tratta in particolare dei dati di accesso alla trasmissione audiovisiva. Inoltre il giudice informa le persone iscritte in merito al divieto di trasmettere a terzi non autorizzati i dati di accesso o di permettere loro di seguire in altro modo l'atto processuale o di registrare il suono e l'immagine.

#### *Art. 9 Esecuzione di un atto processuale pubblico*

A differenza di un atto processuale condotto in un luogo preciso dove anche il pubblico può essere presente, nel caso della partecipazione mediante strumenti audiovisivi le persone che partecipano al procedimento non sanno chi sta seguendo online l'atto processuale. Di conseguenza, all'inizio dell'atto il giudice comunica alle persone che partecipano al procedimento chi seguirà l'atto al di fuori dell'aula del tribunale mediante strumenti elettronici (*cpv. 1*). Questo requisito intende garantire che le persone interessate sappiano chi ha accesso all'atto processuale e quindi ai loro dati, nel rispetto del principio della trasparenza previsto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati.

Secondo il *capoverso 2*, il giudice adotta tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili per garantire che il suono e l'immagine siano trasmessi simultaneamente, ossia senza differimenti (*lett. a*). In linea di massima, si deve garantire che nessun rallentamento,

oltre al normale ritardo dovuto alla trasmissione via Internet, comprometta la comunicazione diretta tra i partecipanti<sup>36</sup>. Il giudice deve adottare tutte le misure ragionevolmente esigibili affinché il suono sia comprensibile e l'immagine visibile (*lett. b*). A tal fine, se l'atto processuale è seguito in loco il tribunale procura i supporti tecnici necessari, come ad esempio uno schermo sufficientemente grande e un impianto audio adeguato. Inoltre il giudice si assicura che, durante l'atto processuale il pubblico, ossia le persone collegate online, tenga il microfono spento (*lett. c*), di modo da garantire uno svolgimento della procedura senza interferenze.

### *Art. 10 Registrazione*

L'articolo 10 disciplina la registrazione. Il nuovo articolo 141b capoverso 1 lettera b nCPC prevede che siano riprodotti i suoni e le immagini degli esami testimoniali, degli interrogatori e delle deposizioni delle parti nonché delle audizioni (registrazione). Negli altri casi l'udienza può essere eccezionalmente registrata su richiesta o d'ufficio a condizione che non serva esclusivamente a esporre liberamente l'oggetto litigioso o a tentare un'intesa tra le parti.

Il *capoverso 1* chiarisce che solamente il giudice è autorizzato a registrare la videoconferenza o la teleconferenza. A tutte le altre persone che partecipano al procedimento come anche al pubblico è proibito registrare (cfr. anche art. 6 lett. b).

Il giudice può tuttavia delegare la registrazione a terzi, come ad esempio al fornitore del sistema di trasmissione audiovisiva. Per motivi tecnici e di efficienza, di regola è proprio il fornitore a produrre le registrazioni, tuttavia, anche in questo caso, il giudice deve garantire che i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati siano soddisfatti. A tal fine, i terzi di cui al *capoverso 2* devono impegnarsi a non utilizzare i dati per scopi propri (*lett. a*), a trasmetterli esclusivamente al giudice (*lett. b*) e a distruggerli immediatamente dopo la conferma di ricezione da parte del giudice (*lett. c*).

Il *capoverso 3* intende garantire che i dati della registrazione siano adeguatamente protetti anche in caso di conservazione. A tal fine il giudice si assicura che la registrazione sia acquisita agli atti immediatamente dopo la conclusione dell'atto processuale (*lett. a*) e sia protetta da consultazioni, trasmissioni, modifiche, copie o cancellazioni (*lett. b*). La conservazione e l'archiviazione dei dati sono disciplinate dalle disposizioni generali applicate anche agli altri atti. Il giudice deve assicurarsi che i dati elettronici siano conservati con sufficiente sicurezza per il periodo di tempo prescritto.

Può essere registrato soltanto l'atto processuale. Se quest'ultimo è interrotto, ad esempio per consentire un colloquio tra la parte e il suo rappresentante legale, va sospesa anche la registrazione di suono e immagine e ripresa quando l'atto processuale prosegue.

### *Art. 11 Disposizione transitoria*

Secondo l'articolo 407f nCPC, le nuove disposizioni sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva si applicano anche ai procedimenti pendenti al momento

<sup>36</sup> Cfr. anche il commento dell'Ufficio federale di giustizia del 16 apr. 2020 sull'ordinanza COVID-19 sulla giustizia e il diritto procedurale, pag. 6, disponibile all'indirizzo [www.ufg.admin.ch](http://www.ufg.admin.ch) > Stato & Cittadino > Coronavirus e giustizia (disponibile solo in tedesco e in francese).

dell'entrata in vigore del nCPC. Poiché la OSTAC attua queste disposizioni (art. 141b cpv. 3 nCPC) e presumibilmente entrerà in vigore contemporaneamente al nCPC il 1° gennaio 2025, l'articolo 11 stabilisce che questa ordinanza si applica anche ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore dell'OSTAC.

#### *Art. 12 Entrata in vigore*

L'articolo 12 fissa la data dell'entrata in vigore dell'ordinanza al 1° gennaio 2025, la stessa in cui entrerà in vigore anche il CPC rivisto. Ciò significa che tutte le nuove disposizioni entrano in vigore contemporaneamente; in questo modo i tribunali hanno tempo sufficiente per attuarle in modo uniforme e senza intoppi.

## **4 Ripercussioni**

### **4.1 Ripercussioni per la Confederazione**

L'ordinanza non ha alcuna ripercussione per la Confederazione.

### **4.2 Ripercussioni per i Cantoni**

Le disposizioni proposte possono comportare per i Cantoni e i tribunali oneri e costi supplementari, poiché per attuare le condizioni tecniche e i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati in caso di impiego di videoconferenze e teleconferenze nei procedimenti civili è necessario adottare determinate misure e procedere a determinati acquisti (v. n. 2.2 e 2.3).

## **5 Aspetti giuridici**

### **5.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

La presente ordinanza non lede gli impegni bilaterali e multilaterali della Svizzera in materia di procedura civile<sup>37</sup>. Le teleconferenze e videoconferenze transfrontaliere devono rispettare le regole dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile<sup>38</sup>. Oltre ai principi di diritto internazionale, in questo caso si applicano, nei rapporti con alcuni Stati, anche i pertinenti trattati internazionali. Occorre citare in particolare la Convenzione dell'Aja sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale<sup>39</sup>. Se, nell'ambito di un procedimento civile svizzero, una persona all'estero è ascoltata o interrogata mediante strumenti elettronici senza che siano rispettate le disposizioni del diritto internazionale, dei trattati internazionali e del diritto interno dello

---

<sup>37</sup> Ossia in particolare con la Convenzione di Lugano del 30 ott. 2007 (CLug; RS **0.275.12**); con la Convenzione del 15 nov. 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS **0.274.131**); con la Convenzione dell'Aja del 18 mar. 1970 sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale (RS **0.274.132**) e con la Convenzione dell'Aja del 1° mar. 1954 relativa alla procedura civile (RS **0.274.12**).

<sup>38</sup> Cfr. al riguardo le Linee direttive dell'Ufficio federale di giustizia sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, 3ª ed., Berna 2003, disponibili all'indirizzo: [www.rhf.admin.ch](http://www.rhf.admin.ch) > Diritto civile > Direttive e promemoria (stato: 8 ago. 2024).

<sup>39</sup> Cfr. nota 37. In merito a questa Convenzione, l'HCCH ha pubblicato anche una guida pratica per l'impiego di videocollegamenti nell'ambito della Convenzione sull'assunzione di prove, cfr. nota 16.

Stato in questione, occorre esaminare se sussiste una violazione della sovranità territoriale ai sensi dell'articolo 299 capoverso 1 CP.

## **5.2 Protezione dei dati**

Né la LPD né le leggi cantonali in materia di protezione dei dati si applicano ai procedimenti civili in corso (v. 1.3). Tuttavia, l'articolo 141*b* capoverso 1 lettera c nCPC prevede che l'impiego di videoconferenze e teleconferenze nei procedimenti civili è ammesso solamente se la protezione e la sicurezza dei dati sono garantite. L'ordinanza disciplina e precisa i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati e quindi garantisce che i dati personali di tutte le persone coinvolte nei procedimenti siano adeguatamente protetti in caso di impiego di strumenti elettronici.